

**REGOLAMENTO PER LA
NOMINA DEL COLLEGIO
CONSULTIVO TECNICO E LE
SUE REGOLE DI
FUNZIONAMENTO
(art. 215 del D. Lgs. 36/2023)**

INDICE

- Art. 1 – Principi generali e normativa applicabile.
- Art. 2 – Composizione e nomina del Collegio Consultivo Tecnico
- Art. 3 – Procedura per l'individuazione del componente Aset Spa del CCT
- Art. 4 – Requisiti di iscrizione nell'elenco dei Professionisti di parte
- Art. 5 – Costituzione e insediamento del Collegio Consultivo
- Art. 6 – Funzionamento del Collegio Consultivo
- Art. 7 – Determinazione del compenso
- Art. 8 – Norme di rinvio
- Art. 9 – Entrata in vigore del Regolamento e forme di pubblicità

Art. 1 – Principi generali e normativa applicabile

L'art. 215 del D. Lgs. 36/2023 prevede la costituzione obbligatoria del Collegio Consultivo Tecnico (di seguito denominato anche «Collegio» o «CCT») per i **lavori** diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea.

La costituzione del CCT deve intervenire prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori o comunque non oltre 10 giorni da tale data.

Il presente Regolamento è redatto ai sensi della normativa vigente pro tempore, in particolare art. 215 D. Lgs. 36/2023 modificato e integrato ex D.Lgs n. 209/2024, Allegato V.2 al D. Lgs. 36/2023, Linee Guida adottate con Decreto MIMS 17 gennaio 2022 n. 12, assenti le nuove linee guida citate dall'art. 1, comma 3, dell'Allegato V.2 al D. Lgs. 36/2023.

Art. 2 – Composizione e nomina del Collegio Consultivo Tecnico

Il CCT è formato da tre componenti, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata allo specifico oggetto del contratto, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.

Ciascuna delle parti nomina un componente individuato anche tra il proprio personale dipendente, ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa, in possesso dei requisiti previsti dal successivo articolo 4.

Alla nomina del componente di Aset Spa provvede, in quanto atto di gestione, il Direttore di macro area responsabile della realizzazione dell'opera.

Il terzo componente del CCT, con funzioni di Presidente, è individuato dai componenti del CCT già nominati dalle parti.

In caso di mancato accordo delle parti sulla nomina del Presidente e previa formalizzazione mediante apposito verbale del mancato accordo, entro i successivi 5 giorni, Aset Spa procederà a richiedere la designazione:

- a. al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le “opere di interesse nazionale”;
- b. alla Regione per le “opere di rispettivo interesse”.

Alla sostituzione del Presidente e dei componenti, per effetto di indisponibilità sopravvenuta o per dimissione dall'incarico per giusta causa, si provvede con le medesime forme e modalità del Regolamento.

Art. 3 – Procedura per l'individuazione del componente Aset Spa del Collegio Consultivo Tecnico

Fermo l'obbligo di rispettare i principi di rotazione e di trasparenza, la nomina del componente di Aset Spa, se effettuata a favore di soggetti esterni ad essa, non richiede lo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica. Tuttavia, al fine di garantire la parità di trattamento e la non discriminazione, Aset Spa ha costituito un **Elenco dei professionisti esterni** in possesso dei necessari requisiti di cui all'art. 4 (v. infra). Detto Elenco è permanentemente aperto a nuove iscrizioni.

L'elenco dei professionisti di parte del CCT è strutturato in **due sezioni**, una sezione con i professionisti interni di Aset Spa eleggibili a membri del CCT, una sezione con i professionisti esterni, entrambe le

sezioni sono articolate nelle seguenti sottosezioni corrispondenti alle diverse professionalità previste dalla norma:

- ✓ profili attinenti al settore dell'ingegneria;
- ✓ profili attinenti al settore dell'architettura;
- ✓ profili attinenti al settore giuridico-economico.

L'elenco dei professionisti esterni è istituito a seguito di pubblicazione di un avviso pubblico a cura della Direzione Amministrativa finalizzato all'acquisizione delle candidature. L'elenco viene predisposto sulla base delle istanze pervenute a seguito dell'istruttoria sui requisiti dichiarati e sui *curricula* pervenuti. L'elenco è sempre aperto e avrà una durata rapportata alla vigenza della previsione normativa del CCT, aggiornato periodicamente sulla base dell'acquisizione delle candidature.

Il predetto elenco viene pubblicato sul sito di Aset Spa nella sezione "Amministrazione trasparente", nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003).

Art. 4 – Requisiti di iscrizione nell'elenco dei professionisti di parte

Requisiti generali minimi di ammissione:

- possedere la cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea;
- godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza o provenienza;
- non essere destinatario di provvedimenti disciplinari che impediscano, anche temporaneamente, l'esercizio della professione;
- non avere riportato condanne penali che comportino l'impossibilità a contrarre con la P.A.;
- insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011;
- assenza di provvedimenti di destituzione dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di procedimento disciplinare, di dispensa dalla stessa per persistente o insufficiente rendimento, di decadenza o licenziamento da altro impiego pubblico per averlo conseguito mediante produzione dei documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o per qualsiasi altra causa ai sensi della normativa vigente;
- non ricadere in alcuno dei casi di cui all'art. 6 comma 8 legge 120/2020;
- possesso documentato mediante presentazione del *curriculum vitae* in formato europeo, datato, sottoscritto, corredato di apposita dichiarazione ai sensi dell'art 46 e 47 del DPR 445/2000 sulla veridicità delle informazioni contenute delle competenze professionali;
- non essere incorso nei divieti di cui all'art.53, comma 16-ter del D. Lgs 165/2001.

Requisiti tecnici minimi di ammissione:

- ✓ **Ingegneri e architetti** in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- Aver ricoperto per almeno 10 anni il ruolo di funzionario tecnico di livello apicale della amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici;

- Iscrizione all'Albo professionale da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di cui al punto 2.4.2 delle Linee Guida ovvero di ausiliario del Magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi nel settore dei lavori pubblici, di collaudatore tecnico-amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario, di commissario di gara nella quale la selezione delle offerte ammesse secondo il criterio con l'offerta economicamente più vantaggiosa, supporto al responsabile del procedimento o progettista nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee, dottorato di ricerca in materie attinenti all'edilizia, alle infrastrutture e agli impianti;

✓ **giuristi** in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- aver ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario di livello apicale nel campo giuridico delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici;
- essere iscritto all'albo professionale degli avvocati da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di cui al punto 2.4.2. delle Linee Guida o di difensore di parte pubblica o privata in giudizi per contenziosi di tipo amministrativo o civile nel settore dei lavori pubblici, di collaudatore tecnico-amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario, di commissario di gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa e di supporto al responsabile del procedimento nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici sopra la soglia comunitaria, aver conseguito il titolo di dottore di ricerca su tematiche attinenti alla legislazione in materia di opere pubbliche;

✓ **economisti** in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- aver ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario contabile di livello apicale di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici;
- essere iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili ovvero nel registro dei revisori legali da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di cui al punto 2.4.2. delle Linee Guida o di programmazione economica e finanziaria, di collaudatore tecnico-amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario, di commissario di gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa e di supporto al responsabile del procedimento nell'ambito di affidamenti di contratti pubblici sopra la soglia comunitaria, aver conseguito il titolo di dottore di ricerca su tematiche attinenti alla legislazione in materia di opere pubbliche.

Il mancato possesso dei requisiti generali minimi e tecnici dichiarati dai candidati comporta la non ammissione nell'elenco CCT, ferma restando la responsabilità individuale prevista dalla vigente normativa in caso di dichiarazioni mendaci.

Art. 5 – Costituzione e insediamento del Collegio Consultivo Tecnico

Il CCT si intende istituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del Presidente.

Entro i successivi quindici giorni dalla accettazione deve tenersi una seduta d'insediamento del Collegio alla presenza del Responsabile del Progetto e del Rappresentante dell'O.E. affidatario, tenuti anche a rendere a verbale dichiarazione in merito alla eventuale volontà di non attribuire alle pronunce del Collegio valore di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile.

Nel verbale della seduta d'insediamento, tenuto conto dell'oggetto e della complessità dell'appalto, sono definite

- **periodicità e modalità di svolgimento delle riunioni e degli eventuali sopralluoghi e**, se le parti non si siano avvalse della **facoltà di escludere** che le determinazioni del Collegio assumano natura di **lodo contrattuale**, sono precisati termini e modalità di svolgimento del contraddittorio, specificando il *dies a quo* della decorrenza del termine di quindici giorni per la pronuncia del lodo.
- **Oneri di funzionamento del CCT nonché tempi e modalità con cui sarà liquidata la parte fissa e variabile del compenso**

Il CCT, in qualsiasi momento, può decidere di avvalersi, previa adeguata motivazione, di una segreteria tecnico-amministrativa di specifiche competenze per le attività istruttorie e di supporto organizzativo. Il membro e/o i componenti della segreteria tecnico-amministrativa sono scelti dal Presidente che ne comunica il nominativo alle parti. Gli oneri relativi alla segreteria sono a carico del CCT e liquidati a norma del successivo art. 7.

Art. 6 – Funzionamento del Collegio Consultivo Tecnico

Il CCT ha una funzione preventiva di risoluzione di tutte le criticità che possano rallentare l'iter realizzativo di un lavoro pubblico ovvero di una fornitura/servizio e/o influire sulla regolare e celere esecuzione del connesso contratto.

Il CCT ha diritto di visionare l'intera documentazione inerente al contratto, necessaria per formulare le proprie decisioni nel termine di 15 giorni dalla data di presentazione del quesito, o in caso di particolari esigenze istruttorie, entro il maggior termine di giorni 20.

Il procedimento per l'espressione di pareri o di determinazioni del CCT può essere attivato da ciascuna delle parti o da entrambe congiuntamente, mediante la presentazione di un quesito scritto rivolto, se la richiesta è disgiunta, anche all'altra parte, corredato dalla documentazione necessaria. In assenza di quesiti il CCT non può intervenire autonomamente o formulare pareri.

Il CCT si autodetermina in ordine alla periodicità dell'attività necessaria: riunioni (di cui si dà atto con apposito verbale), sopralluoghi e audizioni, nel rispetto del principio del contraddittorio delle parti. Non è consentito che il CCT possa avvalersi di consulenti tecnici d'ufficio.

Il CCT tiene informate le parti e il RUP circa le attività di propria competenza.

Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti al più tardi nel verbale di insediamento da redigersi entro 15 giorni dalla nomina.

Salva diversa previsione di legge, le **determinazioni** del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, recante succinta motivazione, che può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della determinazione del collegio consultivo, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile.

Ogni componente del collegio consultivo tecnico non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di dieci incarichi ogni due anni. In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo. Il ritardo ingiustificato nell'adozione anche di una sola determinazione è causa di decadenza del collegio e, in tal caso, la stazione appaltante può assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del collegio.

L'osservanza delle determinazioni del CCT è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo; l'inosservanza delle stesse è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali.

Art. 7 – Determinazione del compenso

Ai sensi dell'art. 1 comma 5 dell'Allegato V.2 al D. Lgs. 36/2023, il compenso è determinato secondo i parametri di cui alle Linee Guida adottate con Decreto MIMS 17 gennaio 2022 n. 12 e non può complessivamente superare gli importi fissati dall'art. 6 comma 7-bis del D.L. n. 76/2020.

Il compenso per ciascun componente del CCT è costituito da una **parte fissa** e da una **parte variabile**. Al Presidente spetta, ai sensi dell'art. 7.5. delle Linee guida MIMS un compenso pari a quello spettante agli altri componenti maggiorato del 10%.

Il CCT può avvalersi di una segreteria i cui oneri sono a carico del Collegio stesso. Alla segreteria può essere riconosciuto un compenso massimo fino al 20% dei compensi fissi e variabili dei componenti del CCT.

Ai sensi del punto 7.7.4. delle sopra richiamate Linee Guida il compenso di cui ai punti precedenti spetta a tutti i componenti del CCT, compresi i pubblici dipendenti, anche interni alle stazioni appaltanti.

Art. 8 – Norme di rinvio

Le norme del presente Regolamento che recano riferimenti alle disposizioni del Codice, nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.

Qualora le norme sopravvenienti richiedano la materiale modifica/integrazione del Regolamento, Aset Spa procederà in tal senso.

Per quanto non previsto, si rinvia a leggi e regolamenti vigenti in materia.

Art. 9 – Entrata in vigore del Regolamento e forme di pubblicità

In considerazione di quanto in premessa, il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito web istituzionale di Aset Spa previa assunzione di apposito provvedimento Direzionale da parte del Comitato di direzione ex art. 16 dello Statuto (Rif Provv. 01 del 26.02.2025) La stessa modalità di pubblicazione di cui al comma 1 è utilizzata per le successive modifiche, integrazioni o abrogazioni.